

ALARIO
ATA - 340

Feb- 314/1/5

★ 7 FEB 1996

Roma.

19

Ministero della Sanità

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Lungotevere 120, 00186 Roma

100/SCPS/3.15/

1996

Risposta al Foglio del 12. 1. 1996

N° 200/49/773

ALL'ASSESSORATO SANITA'

REGIONE PIEMONTE

Corso Regina Margherita, 153 bis
10144 TORINOOGGETTO: Quesito in ordine al T.S.O. per malattia mentale.

In riscontro al quesito di cui alla nota indicata in margine, pur comprendendo le perplessità di codesto Assessorato circa la concreta praticabilità di un trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale presso il domicilio del paziente, si ricorda che l'art. 34 della legge n. 833/1978 dispone che tale trattamento può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera, e solo se non ricorrano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.

Ad avviso dello scrivente ciò comporta che, qualora ricorrano idonee circostanze, il trattamento sanitario obbligatorio può (anzi, più correttamente deve) essere disposto in regime extraospedaliero.

REGIONE PIEMONTE

Assessorato alla Sanità
Protezione di Settore

13 FEB. 1996

N°

600/773

47 48 49 50 51 52 53 54

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Nicola Falcitelli)